

Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)

Modifica del 27 giugno 2012

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 novembre 1998¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue:

Art. 8b cpv. 2

² Non sono previsti limiti di età per la nomina.

Art. 8e cpv. 2 lett. b–d, k e l

² La decisione istitutiva deve in particolare:

- b. *abrogata*
- c. citare il numero dei membri e motivare, se del caso, un superamento del numero massimo di membri previsto dalla legge;
- d. *abrogata*
- k. indicare il servizio amministrativo responsabile per il finanziamento della commissione extraparlamentare;
- l. disciplinare il diritto d'informazione della commissione nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 8e^{bis} Nomina dei membri

Il Consiglio federale nomina i membri. Determina la loro funzione, sempre che questa non risulti da disposizioni speciali sull'organizzazione della commissione interessata.

Art. 8f cpv. 4

⁴ Può essere revocato il membro della commissione che in occasione della nomina ha ommesso di indicare tutte le sue relazioni d'interesse oppure ha ommesso di annunciarne la modifica durante il suo mandato, nonostante la richiesta in tal senso dell'autorità competente.

¹ RS 172.010.1

Art. 8g cpv. 1

¹ La durata del mandato dei membri delle commissioni extraparlamentari è di quattro anni. Essa coincide con la legislatura del Consiglio nazionale. Il mandato inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 8k cpv. 2 lett. f

² L'elenco contiene i seguenti dati sulle persone di cui al capoverso 1:

f. *abrogata*

Art. 8o cpv. 3^{bis} e 4

^{3bis} Se la legislazione speciale o la decisione istitutiva della commissione prevede che membri della commissione debbano essere indipendenti da un settore le cui attività rientrano nella sfera di competenza della stessa, l'autorità competente può accordare un aumento della diaria del 50 per cento al massimo ai membri che sono in tal modo considerevolmente limitati nell'esercizio della loro attività professionale. Se il membro interessato è il presidente, l'autorità competente tiene conto della diaria maggiorata di cui al capoverso 3.

⁴ L'autorità competente può accordare al massimo 16 diarie supplementari all'anno al membro che, al di fuori delle sedute e delle ispezioni, risulta impegnato considerevolmente nello studio di atti o rapporti o nella preparazione di relazioni.

Art. 8q cpv. 4

⁴ Gli importi sono calcolati per un posto a tempo pieno, sulla base di 220 giorni lavorativi all'anno. Nel caso di posti a tempo parziale, il grado d'occupazione è riportato nella decisione di nomina se non risulta dalle prescrizioni concernenti l'organizzazione della commissione interessata.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2012.

27 giugno 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova